



COMUNE DI SAMATZAI

**Provincia Sud Sardegna
Piazza Guido Rossa – 09020 Samatzai
tel. 070.910023 – fax 070.910635**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Delibera C.C. N. 27 del 30/06/2021

**IL SINDACO
Ing. Enrico Cocco**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Palermo**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	2
ART. 2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	2
ART. 3 MODALITÀ DI GESTIONE.....	3
TITOLO II – GESTIONE DIRETTA CON CONCESSIONI IN USO	3
ART. 4 SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	3
ART. 5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE.....	3
ART. 6 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE.....	3
ART. 7 MODALITA’ DI UTILIZZO.....	4
ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI	5
ART. 9 RINUNCIA.....	5
ART. 10 SOSPENSIONE	5
ART. 11 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE.....	6
ART. 13 TARIFFE	6
ART. 14 RISARCIMENTO DANNI	6
TITOLO III - CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6
ART. 15 MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 6	
ART. 16 DURATA DELLA CONCESSIONE	7
ART. 17 CANONE, TARIFFE, PROVENTI.....	7
ART. 18 SUB CONCESSIONE	7
ART. 19 DOVERI DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 20 GARANZIE	8
ART. 21 VERIFICA IMPIANTI	8
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 23 MIGLIORIE, MODIFICHE ED INSTALLAZIONE DI ULTERIORI ATTREZZATURE	9
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE.....	9
ART. 26 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo e le modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa al fine di promuovere e favorire la pratica dello sport da parte di tutti i cittadini, società, gruppi, enti di promozione sportiva presenti sul territorio.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini ed integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

Il presente regolamento intende pertanto disciplinare i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture sportive di proprietà del Comune nel rispetto dello Statuto Comunale e nelle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per gli impianti sportivi comunali si intendono:

A) le strutture ubicate nel parco comunale "Sa Pinnetta" e in particolare:

- la piscina comunale, con relativi locali di pertinenza e spogliatoi annessi
- il chiosco-punto di ristoro
- il barbecue
- la pista di pattinaggio
- campo da bocce
- due campetti polivalenti
- le strutture immobili, le aree di pertinenza, tutti gli arredi e le attrezzature in dotazione alle stesse.

Si intendono escluse la sala polifunzionale, il parco con la pineta e la pista in terra battuta "percorso di vita".

B) la palestra comunale sita in Via Giovanni XXIII;

C) il campo sportivo comunale "Raimondo Musio";

Le predette strutture sono di piena proprietà dell'Amministrazione Comunale e sono destinate allo svolgimento delle attività sportive, del tempo libero e socio culturali.

Relativamente alla palestra comunale si applica il Regolamento attualmente vigente per l'uso della palestra comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 08/10/2019.

ART. 2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Comune di Samatzai gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

ART. 3 MODALITÀ DI GESTIONE

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta con concessioni in uso per l'attività sportiva;
- b) Gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti;

TITOLO II – GESTIONE DIRETTA CON CONCESSIONI IN USO

ART. 4 SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti e le strutture sportive comunali sono concessi in uso a tutte le federazioni sportive, agli Enti di promozione e propaganda sportiva, alle società sportive iscritte all'Albo Comunale, alle associazioni, alle società cooperative di servizi, a gruppi di cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti, con priorità per i residenti.

La palestra comunale sita in Via Giovanni XXIII è concessa in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

ART. 5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda all'Ufficio Patrimonio del Comune, nella quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal singolo cittadino, devono essere presentate in ogni caso:

- a) Almeno 30 giorni, pena il non accoglimento dell'istanza, qualora siano finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
- b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti;
- c) Almeno 10 giorni prima, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di un singolo evento.

ART. 6 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Nei casi previsti dall'art. 3, lettera a), la priorità nella scelta del concessionario verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Specificità dell'attività;
- 2) Tipologia dei richiedenti (in ordine di diritto):
 - a) Istituzioni scolastiche (orario scolastico);
 - b) Istituzioni scolastiche (orario extra-scolastico), Società e Associazioni Culturali, Sociali e Volontariato regolarmente costituite, Società e Associazioni sportive affiliate

alle federazioni sportive e iscritte all'Albo Comunale, per le quali prioritariamente si terrà conto dei seguenti criteri:

- Numero degli atleti tesserati;
 - Anni di attività del sodalizio;
 - Livello campionati a cui partecipa il sodalizio;
 - Risultati agonistici ottenuti;
 - Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
- c) Organizzazioni, consulte e gruppi, aventi ad oggetto attività di informazione, formazione, ludicomotorietà, organizzazione convegni, campagne pre-formative-promozionali e culturali;
- d) Privati e cittadini che favoriscano la partecipazione della popolazione in specie quella giovanile.

ART. 7 MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (responsabilità civile), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali .

L' Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del concessionario (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Il concessionario degli impianti o delle strutture, è totalmente responsabile dei locali e delle attrezzature avute in consegna, per qualsiasi tipo di danneggiamento, anche di tipo fortuito, colposo o doloso, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale, ed è tenuto al risarcimento dei danni, rifondendo l'Amministrazione o provvedendovi direttamente.

Durante le manifestazioni e durante l'uso dei vari locali, il concessionario provvederà ad una efficiente e adeguata sorveglianza delle strutture, provvedendo ove fosse necessario al personale di vigilanza.

L'Amministrazione comunale rimane esclusa da ogni responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dell'attività svolta dal concessionario.

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi e per singole giornate.

ART. 9 RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 10 SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 11 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione qualora si verificano le condizioni seguenti:

- 1 . morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- 2 . uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- 3 . ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 4 . non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- 5 . danneggiamenti intenzionali o derivati dalla negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati, la società o l'Ente rinunciatario darà la comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza, i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle

temporaneamente nei casi in cui si rendesse necessario, per indilazionabili ragioni, un intervento tecnico o manutentivo straordinario dell'impianto.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi per periodi superiori a 30 gg dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

ART. 13 TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale in relazione ai costi unitari di gestione delle strutture, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizi a domanda individuale.

La Giunta può istituire tariffe differenti per fascia d'utenza (ad esempio: società sportive, associazioni, residenti, ecc.) prevedendo tariffe più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

La concessione d'uso può essere effettuata a titolo gratuito solo a favore di Enti e Istituti Pubblici (scuola, Coni ecc.), o per lo svolgimento di particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sociale, autorizzate appositamente dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);

ART. 14 RISARCIMENTO DANNI

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

TITOLO III - CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'Amministrazione pubblicizza l'intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi attraverso un avviso o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso di idonei requisiti stabiliti nell'avviso, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità

ed il termine di scadenza stabiliti.

Potranno presentare domanda per l'assegnazione in concessione le Società o Imprese o Cooperative già esistenti, iscritte in apposito albo nel settore sportivo e o di servizi o alla Camera di commercio, o costituende, in forma individuale o associata, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività nelle strutture su indicate.

La costituzione delle nuove Società, Impresa o Cooperativa dovrà avvenire, pena la revoca dell'assegnazione, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

Nella scelta del concessionario si terrà conto di:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- sede sociale nel territorio di Samatzai;
- offerta economica più vantaggiosa;
- offerta tecnica:
 - programma attività sportive;
 - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - proposte interventi migliorativi.

ART. 16 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a sei anni eventualmente prorogabili.

ART. 17 CANONE, TARIFFE, PROVENTI

L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche l'eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell'impianto.

A partire dal secondo anno, il canone è adeguato tenendo conto della variazione degli indici ISTAT. Il concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

ART. 18 SUB CONCESSIONE

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

ART. 19 DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune
- c) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap,

- anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- d) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
 - e) mettere a disposizione gli impianti sportivi comunali concessi, per un massimo del 20% delle ore settimanali di apertura degli impianti sportivi, per la programmazione di manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale;
 - f) effettuare tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria ossia "*gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*", così come disciplinato dall'art. 3 del Testo Unico Edilizia;
 - g) provvedere al pagamento delle utenze dell'impianto sportivo assegnato;
 - h) garantire la custodia, la conservazione e la buona manutenzione per la perfetta efficienza e massima igiene e pulizia degli impianti, dei locali e delle attrezzature in essi contenute, oltre che delle aree e spazi esterni ad essi pertinenti;
 - i) garantire lo svolgimento di sopralluoghi da parte dell'Ufficio competente concordati preventivamente;
 - j) segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali guasti e disservizi non rientranti tra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla precedente lettera f.

ART. 20 GARANZIE

Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse alle strutture o all'uso delle attrezzature.

Il concessionario risponderà in proprio di tutti i danni causati da qualsiasi azione o omissione, dolosa o colposa, anche da terzi, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature, nonché alle persone. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa con una Società all'uopo autorizzata dalla legge, con massimali adeguati per danni, furto incendio ed atti vandalici arrecati agli impianti, agli arredi e attrezzature dati in gestione, nonché alle cose in genere e per responsabilità civile per danni occorsi al concessionario stesso, ai suoi dipendenti, organizzatori e terzi nell'uso degli impianti.

ART. 21 VERIFICA IMPIANTI

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, è tenuto ad effettuare, almeno due volte l'anno, appositi sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di quant'altro, degli impianti dati in concessione

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, entro 10 giorni dal termine di scadenza contrattuale e nelle stesse forme della consegna, provvederà a redigere un verbale sulla consistenza degli impianti concessi in gestione, nonché dei relativi arredi in dotazione agli stessi, contestando eventuali addebiti nelle forme già previste.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, al verificarsi di inadempienze contrattuali o uso non conforme degli impianti concessi, previa contestazione scritta dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio e spedita tramite raccomandata A.R. entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto accertamento da parte degli Uffici Comunali.

Qualora il contratto sia risolto per cause di cui al precedente comma, il concessionario sarà tenuto

al pagamento delle penali previste nel capitolato speciale d'appalto e contratto, e i corrispettivi relativi al periodo contrattuale, seppure non ancora fruito, saranno interamente versati in unica soluzione, nei tempi e modi stabiliti dalla Giunta Comunale.

Il concessionario potrà richiedere la rescissione anticipata del contratto con almeno sei mesi di anticipo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Comune si riserva la facoltà di accogliere richieste di recesso con un termine di preavviso più breve, in caso di comprovate esigenze dovute a cause non imputabili al concessionario.

ART. 23 MIGLIORIE, MODIFICHE ED INSTALLAZIONE DI ULTERIORI ATTREZZATURE

L'autorizzazione ad effettuare eventuali migliorie e modifiche agli immobili, nonché l'installazione di attrezzature ed arredi oltre quelli in dotazione, dovrà essere richiesta per iscritto al Comune ed autorizzata nella stessa forma.

Le strutture e le attrezzature fisse, la cui installazione, a cura e spese del concessionario, sia stata a suo tempo regolarmente autorizzata, al termine del periodo di concessione diverranno di piena proprietà del Comune senza che il concessionario possa vantare alcun diritto per il rimborso delle spese sostenute a tale titolo. Le installazioni autorizzate saranno eseguite sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le attrezzature e gli arredi forniti dal Comune, in dotazione agli impianti, non potranno essere sostituite o spostate dalla loro normale sede senza la prescritta autorizzazione del Comune.

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà l'obbligo del ripristino a cura e spesa del concessionario. Ove tale ripristino non sia spontaneo provvederà, a spese del concessionario, l'Amministrazione Comunale, che procederà altresì a risolvere il contratto facendo salvo il risarcimento del maggior danno a norma di legge.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le attività praticabili negli impianti dovranno essere rispettate integralmente le norme del presente Regolamento, le ordinanze del Sindaco e tutte le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e abroga il Regolamento per l'Assegnazione in locazione degli impianti sportivi e annesse strutture ubicati nel parco comunale "Sa Pinnetta" approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30/09/2014.

ART. 26 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.